



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2380

Udienza pubblica

del 27-1-1995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 2^a PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.

N. 118

Dott.

Pietro Collo

Presidente

1. Dott.

Renello Della Penna

Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. »

Adalo Sambino

»

N. 31260/94

3. »

Enocetra Morelli

»

4. »

Vincenzo Nione

»

Corte Suprema di Cassazione
Ufficio Copie

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Richiesta pop. studio
dal Sig. Ugo Micali
per diritti 10000
10 MAR 1995

sul ricorso proposto da :

1. Amico Paolo, n. Palma di Montechiaro il 22.

n. 1964

Corte Suprema di Cassazione
Ufficio Copie

2. Pace Domenico, n. Palma di Montechiaro le

29.12.1966

Richiesta pop. studio
dal Sig. P.
per diritti 10000
13 DIC. 1997

avverso la sentenza 13 aprile 1994 della Corte di

Assise di Appello di Caltanissetta

IL CANCELLIERE

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.

R. della Penna

Udito, per la parte civile, l'avv. VITTORIO MAMMANA

del foro di CALTANISSETTA

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale OSCAR CEDRANGOLO

che ha concluso per il viaggio di entrambi i ricorsi

Udit i difensori ANTONIO Filippo Siciliano

del Foro di CALTANISSETTA difensore di

Paolo Amico e ANSALVATORE Russello del

foro di Agrigento difensore Domenico Pace.

= Osserva in fatto e in diritto.

Bco dopo le ore 8.45 del 21 settembre 1990 Piero Scans Nava, direttore commerciale per il suo Italia di una impresa di fabbricazione di porte blindate, comunicava alla Questura di Agrigento, tramite il "113", che mentre procedeva sulla statale n. 640 in direzione di Agrigento aveva notato fermata sulla destra una "Ford Fiesta" con il lunotto posteriore infranto circondato all'auto due giovani, di cui uno con una fittola in mano mentre scavalcava il guard-rail verso la scarpaia di destra della strada e l'altro, con in testa un casco da motociclista, in piedi, in atteggiamento di attesa.

Gli agenti accorsi sul posto rinvenivano alle altezze del km 12,700, con la parte posteriore destra affiancata al guard-rail e quella anteriore a circa 50 cm dallo stesso, la "Fiesta" targ. AG 174248 fermata nel suindicato senso di marcia, con il motore ancora acceso ed il cambio in folle, con segni di colpi d'arma da fuoco al lunotto posteriore ed alla fiancata sinistra ed in fondo alla scarpaia laterale destra, nei pressi del torrente "San Benedetto", il corso seguita di Rosario Liverino, giudice del tribunale di Agrigento presso la curia pubblica Repubblica il bretetto aveva prestato fermenti in lui feriti in qualità di "istituto". Risultava che il fratello Liverino era stato raggiunto in più punti del corpo e decapitato da proiettili d'arma da fuoco sparati a breve distanza e sulla base di una prima ricostruzione dei fatti si riteneva che il

- magistrato aggredito a colpi d'arma da fuoco durante il rinvio
- gio arrestò tentato la fuga, forse retrocedendo o invertendo il
- senso di marcia della sua auto e, poi, cercando di fuggire
- a piedi la campagna ove, però, era stato raggiunto ed ucciso.
- Ciso dai suoi attestini, al termine di un breve inquisimento
- All'esito dell'autopsia e delle connesse peripezie, rimaneva ac-
- certato che il giudice liratino era stato colpito da almeno cin-
- que colpi di pistola cal. 9 "parabellum", di cui gli ultimi due
- esfusi quando il predetto si trovava disteso in terra ormai in
- fin di vita e che i primi colpi erano stati sparati da dietro la
- vittima, alla sua sinistra ed alla sua destra. Dall'auto del lira-
- tino venivano prelevati frammenti di impianti digitali,
- però, all'esito delle espletate verifiche non furono risoltati
- utile per le indagini. Alle 9.30 circa dello stesso 11 settembre
- 1990 i Carabinieri della Stazione di Farana, arrestati telefonicamente
- da tal Milioti Rotario, rinvenivano in contrada "Gase-
- na" di Agrigento, in una trattella di campagna esistente a po-
- chi metri dall'abbazia denominata "Petrusa", una "Fiat
- Uno" di color bianco ed una motocicletta marca "Honda" af-
- fiancate tra loro e completamente bruciate, orientate entrambe
- nelle parti anteriori verso lo scantato della collina delimitante
- l'area dell'incontro, di cui si riteneva certo l'impiego per il
- confronto con mortale aggressione. All'interno dell'vet-
- tura gli inquirenti rinvenivano parti di una pistola semiau-
- tomatica cal 9 con canna calibro abrasa, in caricatore per pistola.

Boccellino

cal. 9 parabellum e un colpo a carica sonata, anch'esso mangiato dal fuoco nelle parti combustibili. Si accertava che l'auto (targ. AG 266800) era stata rubata il 13 maggio 1990 a Vairano Salvatore e la provenienza furtiva anche della moto usata dagli assassini (targ. AG 11952), sottratta il 9 giugno 1990 a Calamita Antonino.

Il Nava, sentito lo stesso 21 settembre 1990 dagli inquirenti dichiarava di aver percorso la strada n. 640 doveva raggiungere per ragioni di lavoro alle 9.30 il villaggio turistico "Nesi" di Agrigento e di aver prudenzialmente viaggiato a bassa velocità in quanto all'atto del controllo delle pressioni delle gomme prima di partire da Emma aveva scoperto un chiodo infisso in uno dei cofortori, che estendo, però, privo di camera d'aria avrebbe retto per tutto il viaggio consentendo uno sgonfiamento del pneumatico in tempi necessariamente lunghi. Dopo aver oltrepassato alle ore 8.30 circa lo trincolo di "Conicattì" suo "era stato sofferto in un tratto di strada caratterizzato da molte curve da una moto che procedeva ad elevata velocità e che fu il modo spericolato di guida aveva attirato la sua attenzione sicché aveva notato alcune particolarità nel mezzo, come la presenza di paramanopole bianche e la farfialle cernitura della targa, collegata al parafango posteriore con un nastro adesivo nonché la presenza a bordo dello stesso di due persone, di cui quella alloggiata sul dietro con indotto un maglione rosso e in testa un casco bianco. Dopo una decina di minuti

ti aveva avvistato quanto già descritto al "113" (e aveva telefonato affusa giunto a destinazione un esecutivo) fatto possibile attraverso il radio-telefono di bordo per la confezione delle tracce) riconoscendo nel giovane in attesa. Con il Casco in testa il passeggero della moto da cui era stato sollevato fucile prima e notando mentre superava la "Festa" crivellata di colpi, altro giovane, di cui descriveva il rito e l'abbigliamento, mentre scaraventava il guard rail infilzandone con la mano sinistra una pistola con canna più lunga e larga del normale tanto da far escludere che si trattasse di armi a tamburo. Infine, inoltre, il Nava che in quel momento aveva avuto la sensazione che quella tantissima copertina si fosse in movimento una persona di media corporatura così indotto qualcosa di appurare e che, dopo trenta metri circa aveva incrociato, ferma anche essa sul lato destro della strada, una Fiat Uno "beige" con i fari anteriori rotti ed apparentemente senza persone a bordo, come aveva potuto rilevare attraverso gli specchietti retrovisori della sua vettura. Sulla scorta delle prime indicazioni fornite la sera del 21 settembre 1990 in sede di indagini fotografate dal presetto Nava, che aveva rilevato "una certa somiglianza" tra il malvivente armato, visto di profilo e il frequentato amico Paolo, le già arrivate indagini venivano specificamente indirizzate nei confronti di entrambi e di altri malviventi di Palma di Montechiaro e lui legati di tenni rapporti di amicizia e da qualche tempo tolgono tutti di essere "killers" affiliati ad una organizzazione criminale.

Bleray

uale di stampo mafioso operante in quel Comune, ove si erano, finoltro, registrati numerosi suicidi riconducibili alla stessa lotta tra estese nebbie. Da intercettazioni telefoniche e da elementi acquistati nelle perquisizioni effettuate nell'abitazione dell'Amico ed in quelle di Domenico Pace e di Faetano Puzzangaro (molto vicini entrambi all'Amico) la polizia aveva appreso che i predetti risiedevano da alcuni mesi in Germania ed, in particolare che l'Amico era referibile presso un ristorante di Bonn-Baden ed il Pace di Berlino ed, inoltre, che l'Amico aveva lavorato nel ristorante "Portofino" di Leverkusen gestito da tal Manganello Filippo, anch'egli di Palma di Montechiaro, convivente con la cittadina tedesca Marion Tegtmeier a casa della quale risultava indirizzata una raccomandata spedita al predetto Amico.

A seguito di sufficienze di fiduciamento, eseguiti dalla polizia germanica gli agenti firmavano alle ore 17 circa del 5 ottobre 1990, mentre usciva dalla casa della Tegtmeier, l'Amico ed era condotto per accertamenti al Commissario di Colonia, ove, alle 21 dello stesso giorno, giungeva, accompagnato da funzionari della polizia italiana, il Navatil quale, osservando il fermato attraverso uno specchio unidirezionale, dopo averne esclusa la identificazione con il giovane armato che scavalcava il guard-rail, raffigurava nell'Amico per la sua confessione fittizia e per il suo "modo di stare" il giovane con in testa il casco da motociclista notato sulla statale

R. Sartori

- u. bto all'alto e de assassinio se l'hindre libato, mentre riconosceva
- sempre una di dubio il Pace, nel frattempo intracciato ed accompagnau-
- to al posto di fol. fu nell'hours ete con la pistola in fumo scavalcata.
- ra il quart. 21.1. dopo averlo osservato in un ambiente illuminato attua-
- verso lo spiraglio della porta semiaperta dell'ufficio in cui sostava, lascia-
- ta opportunamente al buio dagli inquirenti. Sulla base delle succi-
- tate prime vicarazioni, delle contraddizioni colte tra le dichiarazio-
- ni dell'Amico e del Pace che ti erano protestati, comunque, innocen-
- ti e della "scrittura" dell'alibi protetto dall'Aura, di estenuazione tro-
- vato il giorno del delitto a Marocco, il P.M. presso il Tribunale
- di Saltanissetta (competente i fatti dell'art. 11 L.P.L.) chie-
- deva a quello di Colonia l'arresto provvisorio dei predetti: i
- fine di estradizione. La cui relativa pratica veniva imme-
- diatamente attivata con riferimento al procedimento
- di custodia cautelare in carcere emesso dal S.I.P. oce-
- lo stesso Tribunale per i reati di omicidio volontario flangi-
- gravato, dalla premeditazione e dall'essere gli infurati
- partecipi di associazione per delinquere di tipo ualioso, in for-
- sone del frate Rosario Libatino (capo A), di quelli commessi con-
- cernenti le armi (detenzione e porto illegali di armi da
- fuoco da guerra e comuni, talune delle quali con mani-
- sola manomessa - capi B-C-D-E-F e G), di ricezione
- delle armi, cui erano alterate nei segni distintivi e dei
- mezzi di trasporto, di accentata provenienza furtiva usati
- in occasione dell'omicidio (capi H e I); di danneggiamento te-

quitò da incendio dei veicoli suddetti (capo L) e di associazione per delinquere di tipo mafioso, con l'aggravante della disponibilità di armi per il confinemento delle finalità della associazione (capo M).

Il 18 novembre 1990 l'Amico e il Pace, dopo essere stati interrogati dall'autorità giudiziaria fernanica, che aveva proposto anche ad assumere le deposizioni di alcuni testi (Kschinnar, Schenck, Anas, Manganello, Tegtmeyer) venivano estradati in Italia, ove, sottoposti ad interrogatorio, si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Il 5 marzo 1991, in sede di incidente probatorio, il Nara riceveva testimonianza e procedeva a formale riconoscizione di persona nei confronti dei predeftti (custoditi nel carcere di Bollicino) di cui confermava le identificazioni effettuate in Fernania con particolare riferimento a quelli che Pace riconosciuto con assoluta certezza nel malvivente visto armarsi con la pistola nella mano sinistra verso la scarciata per l'azione del giudice Liveratio.

Il successivo 28 maggio 1991 il G.I.P. ordinava, su conforme richiesta del P.M. il rinvio a giudizio dell'Amico e del Pace per rispondere dei sindacati delitti avanti alla Corte di Assise di Catanzaritella. Che, contestuagli 18 novembre 1991 dichiarava gli infatti colpevoli di tutti i reati loro ascritti, escludendo da questi di omicidio volontario l'aggravante pure contestata di cui all'art. 574, n. 4 l.f. e,

configurati i reati di detenzione e forto illegali di armi da guerra come concorrenti, invece, avviò comuni da 6 anni, misificava i reati. Tatti sotto il vincolo della continuazione, eccetto quello di cui all'art. 416 bis l.P. condannava i predefetti per i reati mifirati alla pena dell'ergastolo e di 10.000.000 di multa ciascuno e per quello associativo alla pena di anni sei di reclusione per ognuno di loro e cumulativa, infine, le penne come sopra inflitte nell'ergastolo con isolamento diurno per un anno. Condannava, inoltre, gli imputati alle penne ac-cessorie previste ex lege, disfaceva d'arsi degli articoli 146 bis e 1617 C.P. nei loro confronti l'applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola per anni due, ordinare la confisca degli oggetti in sequestro ad eccezione di quei riconosciuti come appartenenti a terzi estranei. Condannava i predefetti, in talido, in favore delle costituite parti civili al risarcimento dei dan-ni da liquidarsi in separata sede ed alla refusione delle spese di giudizio dalle stesse sostenute.

Nel giudizio di Appello attuato sul gravame proposto dagli imputati che contestavano entrambi la condanna loro in flitta con riferimento ad ogni statuizione avotata e la-mentando, molte, il Pace carenze dell'istruzione cui era possibile ovviare mediante rimozione oce battimento, la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta emetteva in relazione a dette richieste le ordinanze 17 dicembre 1993 e 9 marzo 1994. In particolare con la prima or-

18/01/94

chiama la Corte, nel respingere istanza del P.P. di sospensione o di rinvio a tempo indeterminato del processo in attesa, quanto meno della conclusione delle indagini preliminari concernenti i procedimenti collaterale relativo alla incriminazione di eventuali emergenti con gli attuali imputati nell'omicidio del Giudice Livatino:

- disponeva nuovo esame del teste Nava;
- dichiarava la validità delle ricostruzioni di persona effettuate dal Nava in sede di incidente probatorio, così escludendo la nullità eccetta falla difesa in quanto l'attuale normativa processuale non prevede il preventivo giuramento del ricognitore e, quindi, la sua omisso ne come causa di nullità, che, ove mai ipotizzabile sarebbe, comunque, sanata nella specie perché non tempestivamente eccolta;
- riconosceva come validi gli atti delle rogatorie eseguite in Perù, non potendosi considerare giuridicamente nulla o niente l'attività all'uso voluta dall'autorità giudiziaria tedesca, in quanto eccedente i limiti della relativa richiesta, in contrapposizione dell'ampiezza di quella avanzata dalla Autorità italiana e della normativa in materia di collaborazione internazionale;
- ordinava l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento dell'atto di accertamento del soggetto degli imputati in Perú;
- disponeva l'ispezione dei luoghi in cui era stato commesso l'omicidio, onde ~~poter~~ ^{anche} accettare se tolligibile da chi procedeva in auto sulla strada persona che si trovara nei campi lati-stanti la statale n. 680, nella zona in cui era stata trovata la Toto;

Festa del giudice Iavatino e uelle immediate vicinanze, em contestua

- le uocina di ferito anche per la redazione di cartografia;
- ordinava ferisca balistica sugli oggetti in sequestro allo scopo
- di accettare, in particolare, la quantità e la qualità occorrenti;
- usate per l'esecuzione dell'omicidio;
- ordinava il riesame di Schembri Giacchino, con specifico
- riferimento alle uccisioni ed alle reticenze rilevabili uelle
- dichiarazioni rese dal presunto reo giudizio di primo grado
- (e, a teori dell'art. 195 C.P. (in relazione a quanto inferto
- in fermaria dal teste Herko Kschunne e dallo Schembri)
- di Pugnani factans e di Benvenuto Giuseppe Croce,
- con facoltà per offrire di esti di nominare e di farsi assistere da difensore se infestato in altri processi fu fatto in-
- renti o connessi con quelli oggetto del processo in corso;
- invitava il P.M. a dichiarare se le fonti esperte da "omissis"
- dei verbali di dichiarazioni del suddetto Schembri riguarda-
- vano notizie estranee ai fatti oggetto del processo in corso o ad
- esso attinenti; "completando, in quest'ultimo caso, le dichia-
- razioni teste ai fini dell'esercizio del diritto di difesa delle altre
- fonti e depositando le stesse nel fascicolo del P.M.";
- rigettava ogni altra richiesta avanzata dalla difesa degli in-
- festati ed, in particolare, quella di esperimento giudiziale e
- di ferisca ad esso connessa al fine di dimostrare l'impossibili-
- ta per il teste Nava di percepire quanto inferto (em indrapo-
- ne di ben 31 particolari) nel brevissimo tempo a sua disposi-

Baldassarre

zione durante il ~~tra~~ ~~passaggio~~ con la Lancia Thema sulla strada n. 610 nel luogo del delitto alla velocità dallo stesso indicata in foto ~~che~~ ed, inoltre, di provare l'impossibilità di tenere, anche fu la presenza sulla strada dell'auto del magistrato ucciso, uno degli astattini che cavalcava il "quartail" e, più in basso sulla scarpa la canocchia appena infossata dal fucile latitante in fuga.

Con la successiva ordinanza del 9 marzo 1994 la Corte rigettava le istanze avanzate dalla difesa di ricandidazione dei collaboranti Schenibr e Bevenuto perché fletteva loro tutte le contestazioni sul contenuto delle loro dichiarazioni civili numero e le indicazioni relative agli esecutori dell'omicidio da formularsi sulla base di quanto dichiarato all'udienza del 25 febbraio 1994 dal maresciallo Tacchino, dalla guardia privata Vitti e dall'ispettore Principe, uditi come testimoni.

Effettuate tutte le attività istruttorie distese e ammesse, la Corte, con sentenza 13 aprile 1994, confermava l'infondata sentenza, condannando gli imputati in solidum al rimborso in favore delle parti civili delle spese di fucilazione. La Corte ha strutturato la motivazione dell'infondata sentenza, nella parte più specificamente concernente il merito della assottata decisione, sulla base di una serie di concatenate e progressive argomentazioni, di cui alcune anticipate nella ordinanza 17 dicembre 1993, con le quali, affrontando le principali tematiche poste dal processo, ha ritenuto di poter condizionare

vedere le conclusioni alle quali erano approvati i pm principali.
In effetti, dopo aver operato una minuziosa ricostruzione del
la vicenda, intesa soprattutto nei suoi aspetti dinamici,
ha proceduto alla valutazione qualitativa delle risulta-
te processuali acquisite anche a seguito delle distorte re-
novazione dei dibattimenti ritenendo di poter riconferm-
are gli attuali imputati: ne frutto di fuoco che aveva
proceduto al massacro del sindaco Liratino e di foter-
ne, quindi, confermare la ferale responsabilità in ordine
a tutti i resti loro assortiti, di cui quello di omicidio avreb-
be rappresentato, secondo l'ottica dei pm principali di Offida,
uno dei reati mezzo con cui sarebbero state realizzate
finalità proprie dell'associazione criminale alla qua-
le i presunti dorevano considerarsi partecipi.
In particolare, la Corte, dopo aver precisato che il sindaco
Liratino quando aveva cercato di fuggire ai suoi atti
quandagnando la campagna era fisicamente inven-
to "a tutt' al più ferito solo di striscio" a seguito delle fu-
cilate sparate contro la sua auto e che nel corso del suo
disperato tentativo di fuga aveva finito almeno tre volte cam-
biato direzione come risultava da obiettivi elementi di ri-
scrutto distenuuti in loco, assumeva che gli esecutori
materiali dell'omicidio erano stati sicuramente più
d'uno, come affermato, invece, dalla difesa che face-
va aveva fatto riferimento alle dichiarazioni resse dal

Baldassari

pastore Gaetano Marchese, il quale aveva visto fuggire dal luogo del delitto un solo uomo a bordo di una moto ed una "Fiat Uno" bianca, di cui non era stato in grado di scoprire gli occupanti e dalla guardia finita Antonio Vitti di scorta su di un furgone portavalori, che sulla statale n. 122 aveva incrociato un'auto di quei tipi verso le ore 8.50 con due persone a bordo, di cui quella seduta sul sedile anteriore di destra impegnata a trattenere con le mani il relativo sportello. E, cioè, è testimonianza che, secondo la Corte, non potevano considerarsi condannati ai fini del giudizio sul punto, per l'incompletezza delle dichiarazioni cessate dal priore e riferendosi evidentemente al secondo ad altro veicolo, come poteva risumersi da una serie di significativi elementi: in primis, più, in particolare, dall'ora e dal luogo dell'incontro tra i due veicoli, avvenuto quando l'aggressione al giudice Livatino era presumibilmente ancora in corso e su di una strada (la n. 122 Agrigento-Favara-Canicattì) diversa dalla statale 640 seppur in questa si innesta e da questa si distingue dalle stesse iniziali modalità dell'aggressione, per cui i colpi di fucile esfolti dall'interno della Fiat Uno contro la "fuga" del giudice Livatino non potevano essere stati sparati dal conducente dell'auto, perché in movimento; dal tipo dei proiettili: riferiti all'interno della suindicata pertura e lungo il percorso seguito dagli assassini al-

l'insorgimento del Guardia Civile, no; dal fatto che i due occupanti della moto vista dae Nava certamente non potevano sei fucili non potendoli occultare sulla persona e dalla circostanza che la Fiat Uno, poi incendiata, presentava le chiaviere degli sportelli del tutto integre - dice il gruppo degli avvocati incaricati del reifatto non poteva essere inferiore a quattro anche, te più verosimilmente, doveva ritenersi composto da cinque o sei uomini -

Conseguentemente la Corte escludeva anche la tesi fornita dalla difesa per cui l'Amico e il Ponzecchero siano indicati in luogo ed a conferma degli effettivi responsabili dai collaboranti Scarambi e Benvenuto, incontrata, appunto, sull'auspicio, più limitato numero di partecipanti e sulla contestazione di quanto affermato a carico degli infatti dai presetti e dae Nava - Di cui, a summa dell'accusa di protagonismo e di riattualizzabilità formulata nei suoi confronti dalla difesa, ne circostavano la posizione di neutralità verso tutte le parti da assoluta indipendenza fa rispetto agli infatti, riguardo alla totale affidabilità di quanto dichiarato.

Mentre ritenuta la sostanziale irrelvanza della imprecisa indicazione fornita dae Nava in sede di individuazione su base fotografica dell'Amico, aveva il pretesto espresso intuizioni di estrema carenza una vera probabilità, spontaneamente si immediatamente corretta poche ore dopo, quando, in fermaglia, aveva avuto visione diretta dell'infatato,

Baldassari

assumeva la Corte che tutte le altre indicazioni fornite dal te-
ste, che la difesa aveva contestato sostenendo l'impossibilità
di vedere in un istante quanto dalo stesso riferito, aveva
no, invece, trovato ampio riscontro nella effettuata ispezione
dei luoghi, negli esletori accertamenti fatti e nell'
l'esito delle eseguite riconoscizioni, nonché conferma, di-
retta o indiretta nelle deposizioni dei testi e nelle dichiara-
zioni dei collaboranti, numerosi occasionali nel pre-
sente processo, come lo Scenabri e il Benvenuto - la
cui sostanziale credibilità trovava conferma, quanto allo
Scenabri (che solo nel giudizio di appello aveva indicato
anche il Pace e l'Amico come partecipi, unitamente al già
indicato Pizzangaro, dell'omicidio) nelle confermate, se-
rie ragioni (intimidazioni molte fatiche) che lo avevano in-
dotto nel giudizio di primo grado a tacere i nomi dei
predetti rinfratelli e, quanto al Benvenuto (che esple-
tamente aveva dichiarato in ~~essa~~ causa l'Amico e il
Pace indicandoli con ~~il~~ Avarelostra gli esecutori del omi-
cidio, alla cui progettazione non era rimasto estraneo)
nella sostanziale ammissione di responsabilità fatta
dal presunto e nella sollecitazione a dire la verità corre-
lata alla possibile revoca dei benefici già ottenuti: come
collaborante a sensi dell'art. 8 L.u. 203/1991 -
Cte, anfi, proprio laeterogeneità della provenienza delle
persone suddette, le cui dichiarazioni convergevano in

un risultato inutile, per cui esse si risentivano tra vicenda,
davano luogo ad una sinergia probatoria dei fatti e delle
responsabilità che corroborava l'attendibilità di ognuna di esse.
Riteneva, pertanto, la Corte che il Pace e l'Avvocato, in qualità di con-
fidenti (interno al Pizzomagno, al Bernarmino e ad altri) aveva
“gruppo di fuoco” o del “braccio armato” della cosca di Palma
di Montalbano, chiamati appositamente dalla ^{con} Fennaria
ove vivevano ~~agiatamente~~ senza accendere ad alcun lavoro
o quanto meno ad alcuna Habilé attività lavorativa (se-
condo quanto riferito dai testi Mangomello, Quas e Tegtmeyer)
erano calati in Sicilia per partecipare all'omicidio del
giudice Liratino, organizzato dalla cosca ~~padre~~ e da
quegli di Canicattì, collaborando, poi, alla spietata esecu-
zione della Consolanna a morte ~~secreta~~ contro il magi-
strato unitamente ad altri sei criminali suddetti, non
naturamente indicati: nel corso del processo, nei confronti
dei quali erano in via di espletamento, nella competenza del
tribunale quistificario, le necessarie verifiche.

A nulla rilevando le quistificazioni proferite dagli im-
putati, che ti erano protestati innocenti, non avendo tro-
vato l'assunto difensivo del Pace, cui ti era succedutamen-
te adeguato l'Avvocato, di essere trattennuto a Monreale
per alcuni giorni e, cioè, dal 16 al 26 settembre 1990 il
benché minimo riscontro oggettivo e neppure adeguata
conferma nelle testimonianze all'uso raccolte non aveva-

Bocchino

do potuto Christiane Anas, all'epoca intima frequentatrice dell'Anaco e neppure Salvatore Anaco (padre di Paolo) e Recalbuto frustesse (dai quali era stata curata una pratica auto-mobilità su incarico del giovane) in nessun modo fornire che le telefonate fatte loro dall'informato in quello stesso giorno provenissero realmente dalla Germania ed, in particolare, da Monaco di Baviera.

Quanto al nuovoente, lo individuava la Corte nell'intento di eliminare un sindice che - come Rosario Livotino - faceva guisa le cosette mafiose infedelosce l'attività criminale e più specificamente, secondo le precise rivelazioni del Benvenuto - nello scopo perseguito dei gruffi emergenti di Palma di Montechiaro e di Canicattì di eliminare gli ostacoli validi e di intimidire con la ferocia dell'esempio fornito qualSIASI altro soggetto che si fosse opposto alla realizzazione nell'agrigentino di un oligopolio criminale mafioso -

Avviso la sentenza di appello e contro le ordinanze pronunciate dalla Corte nel relativo sindizio profondeva ricorso per cassazione il Paese il cui difensore denunciava:

1. violazione dell'art. 606, lett. B - D. E C.P.P. con riferimento agli artt. 218 e 219 C.P.P. fu avviata la Corte con la ordinanza 17 dicembre 1993, con la quale era stata rigettata la richiesta di esperimento giudiziale sul luogo del detto omesso di assumere prova decisiva indicata a discarico su fatti costituenti oggetto delle pro-

re a carico e, cioè, "di un messo di prova assolutamente necessario al fine di dimostrare in modo convincente la totale infondibilità dell'Nava". Rilevava al riguardo il seguente che la motivazione doveva considerarsi errata in fatto e in diritto. In quanto la Corte aveva mal interpretato la formulazione dell'art. 218 C.P.P. laddove aveva affermato che l'esperimento quindi fiale poteva essere disposto solo quando è possibile riprodurre il fatto nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto, esistendo, invece, l'esperimento fiale secondo il succitato disposto normativo, nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

*mentre contrariamente a quanto affermato dalla Corte doveva ritenersi la sufficienza a distinzione dei provvedimenti atti ai dati necessari per espletare il richiesto esperimento ed, in particolare, di quelli concernente la velocità di marcia dell'auto dell'Nava (dallo stesso indicata in circa 70 km/h) e, quindi, del tempo dal preceduto avuto a distinzione per notare la scena, poi, descritta con inammissibile abbondanza di dettagli;

2. violazione dell'art. 606, lett. E, C.P.P. con riferimento alla ordinanza 9 marzo 1924, con la quale la Corte aveva rimovisivamente rigettato la riandazione dei collaboranti Schenck e Benvenuto per contestare loro quanto pre-

Bearley

tisato nella udienza del 25 febbraio 1994 in contrasto con le dichiarazioni in precedenza rese dallo Scembri e dai testi maresciallo Sorcolino, metronotte Vinti ed ispettore Principe circa il numero degli esecutori dell'omicidio del giudice Liveratino e per accertare i motivi "per cui si erano ridotti a rendere dichiarazioni non conformi al vero". In quanto, mentre secondo le indicazioni dei suindicati testi, gli assassini erano stati in tutto tre, tale numero ascendeva a cinque o sei se secondo le dichiarazioni dello Scembri o almeno a quattro in base alle affermazioni del Benvenuto.

Censiva, inoltre, il difensore la Corte che avendo da fatto anche la richiesta di audizione del maresciallo Caradello Carmelo dei carabinieri di Cannicattì, che avrebbe dovuto riferire in ordine al presunto incontro dello stesso con il Pizzagno garo ed altre persone alla stazione di Cannicattì, che secondo lo Scembri sarebbe avvenuto nel mese di settembre 1990 mentre si era, in realtà, verificato nel mese di gennaio del 1990;

3 - violazione dell'art. 606, lett. b e d, c.p.s.:

A) per mancanza e manifesta illegitimità della motivazione. Telle' infondata sentenza in ordine alla confermata responsabilità del Pace, identificato da fonte del Nava in base a mere sensazioni avvertite in permanenza al momento della diretta ed infondata sulla tener conto delle errata identificazione fotografica eseguita dal progetto alle ore 22 e 35 del 21 settembre 1990 negli uffici della Questura di Agrigento.

to, allorquando aveva ignorato le fotosegnalistiche del Pace.
- si ovviamente ravisato in quelle dell'Amico rassur-
- ghiante con il "Killer" armato visto sulla strada n. 640, men-
- tre, poi, lo stesso Nava aveva riconosciuto alla udienza del
- 7 aprile 1994 il Pace proprio in quelle fotografie, considerate a
- suo tempo, avilevolanti. E ciò, a trare della evidente nullità
- della ricognizione eseguita a Colonia dal Nava il 5 ottobre
- 1990 per violazione degli artt. 213 e cap. L.P.P. e della assoluta
- riattenuabilità di quella inconsistente effettuata sul
- preetto in persona dell'infatato nel carcere di Sollicciano
- no intende di incidente probatorio il 5 marzo 1991, nonché
- delle dichiarazioni rese dal teste ^{convittoriamente} Tschirnha, che pur farla-
- do nella vicenda nulla aveva saputo dire a profondo sul
- Pace e dell'Amico;

B) per mancanza e contraddittorietà della motivazione cui
- ca le dichiarazioni rese dai pentiti Schembri e Benvenuto
- con particolare riferimento al numero degli esecutori mate-
- riali dell'omicidio, indicato secondo quanto dichiarato
- dai preetti in numero di 4-5 ovvero di 5-6, quando,
- invece, sul corso dell'istruttoria dibattimentale era stata
- acquisita la prova certa che gli ^{assassini} ~~pentiti~~ erano stati soltan-
- to tre. Come, infatti, risultava dalle contraddittorie ^{collaborazioni} de-
- razonificate dai ~~pentiti~~, falsoamente mendaci sul punto
- dalle precise dichiarazioni rese dai già menzionati testi La-
- colino ~~Scandale~~ e dal fadista Marchica, pure sentito in finiffo-

Bd arby

c) per contraddittorietà della motivazione circa l'alibi provato dal Pace (di essere tornato a Monaco con l'amico al momento del fatto) da nessuno tenuto in esame, anzi, avendo trovato sostegno la conferma nelle dichiarazioni dei testi Eggeneyer e Manganello mentre il confrontamento tenuto dal Pace in occasione della queritazione effettuata dalla polizia tedesca nella stanza occupata nell'albergo-ristorante "ai Trulli" di Leverkusen, quando il predetto si era presentato agli agenti, realizzava una situazione affatto inutile in suo favore che la Corte aveva, invece, del tutto ignorato. Non diversamente dalla ~~comprorata~~ preventione dell'indirizzo delle indagini contro gli imputati, desumibile dalla richiesta dell'atto di soggiorno in Germania dell'Amico, violata dalla polizia italiana a quell'edessa nella mattina del 21 settembre 1990, prima ancora della riconoscione fotografica del predetto effettuata dal Nava alle ore 22.35 dello stesso giorno.

Ricorreva per cassazione anche l'Amico, il cui difensore denunciava la manifesta illegitimità della motivazione circa la non formulata responsabilità dell'imputato ~~presso~~^{per} la Corte, contrariamente a quanto ritenuto in secessuza, non avrebbe potuto fare affermato sulle dichiarazioni rese dal Nava. Le quali, infatti, dopo aver identificato l'Amico nelle foto mostrategli dalla polizia la sera del 21 settembre 1990 con il "killer" visto con la fittola in fuga, così introducendolo nel processo, aveva poi escluso tale corrispondenza a Colonia negli uffici della polizia, ravvisandolo, infine, nel carcere di Sollicciano in base all'irrituale ~~contrasto~~ delle

schieno e dei caschi" in quello notato, invece, con il casco da motociclista in testa in atteggiamento di attesa. Mentre avrebbe dovuto registrare la totale mancanza di prove circa l'assente presenza dell'Amico in Sicilia la mattina del 21 settembre 1990 sulla base di tre concordanti "fatti" di prova, quali le testimonianze cedute da Christine Anas, da Salvatore Amico e da Giuseppe Recalvuto, che avevano riferito delle telefonate ricevute il 20 settembre 1990 a seguito delle chiamate fatte dall'Amico, che aveva sempre risposto di trovarsi in fermamia. L'avvocato avrebbe considerato in conclusione il richiamo formulato dai giudici di merito che, comunque, le telefonate non garantivano il luogo di residenza proveniente, perciò, altrimenti, resterebbe insiegato il motivo per cui l'Amico avrebbe artificiosamente indicato di telefonare da Morasco per poi, un giovarsene al momento di giustificarsi in sede di interrogatorio.

Rilevava, inoltre, il difensore la illogicità della affermazione contenuta in scritto, per cui "la mancata indicazione non violabile della sua presenza in fermamia attorno al 21 settembre 1990 equivalva a prova indotta ed indiretta ma efficace della presenza dell'Amico in Sicilia", in quanto data la sostanziosa e non formulabili ipotesi di spiegazioni alternative già esposte nei motivi di appello, nello stesso in considerazione dalla Corte.

Quanto alle dichiarazioni tese nel corso del processo dai C.T. "feintiti", ai quali la Corte aveva incantamente riconosciuto valenza probatoria, era sufficiente ricordare

Bonnerfeld

per rilevarne l'infondatezza, il contrasto esistente tra que-
le cose date da Cesaretti nel Gridizio di primo grado e in
quello di appello a profitto della indicazione dell'Avvocato
da parte del Pizzangaro, prima negata e poi ammessa
dal dichiarante ed il quale interessò del Benvenuto
a coinvolgere l'Avvocato per scagionare se stesso e la sua
ipotizzazione, talmente compromessi da essere stato in al-
tro e separato processo rinviato a Gridizio, quale cooge-
nitore materiale dell'omicidio del giudice Livatino.
Richiedeva, infine, il Benvenuto come la Corte avesse omesso
di confrontare le dichiarazioni dei testi Arnas, Nava, Sal-
vatore Annesi e Recalcatro con quelle date dai suindicati
collaboranti e, cioè, di procedere ad una operazione
che avrebbe evidenziato "a dir poco il sostanziale equivoca-
brio affiorante dae confronto", pretendendo, invece, di
far valere "una sua opinione di opinione per uno dei due
gruppi senza rivotare sui fatti e le circostanze che giustifi-
cherebbero il prevalere di uno sull'altro".

l'insignificata sentenza per l'anchezza e la completezza del-
l'indagine di cui si sostanzia, per l'affondigata e puntigliosa
analisi di tutte le risultanze acquisite anche a seguito
della distorta riunzione dei dibattimenti, per la coerenz-
za e la ragionalità delle conclusioni cui è pervenuta in
ordine alle molteplici questioni poste dal processo di tot-

trae a tutte le censure accolte dalla difesa con motivi formula
- ti, talvolta, al limite delle inammissibilità e, talaltra, realmente
- inammissibili. Come è dato ricevare a proposito della asse.
- rita nullità "della c.d. ricognizione eseguita a Colonia la
- sera del 5 ottobre 1990 per violazione dell'art. 213 C.P.P." o delle
- pretesa "inattendibilità" della successiva ricognizione av-
- venuta presso il carcere di Sollicciano in sede di incidente
- probatorio il 5 marzo 1991 (cf. motivo 3-° ricorso Pace) che la di-
- fesa delle imputato Pace si è limitata ad enunciare senza
- minimamente indicare le ragioni in fatto e in diritto che
- l'autorizzavano a dissentire da quanto istruttoriamen-
- te ritenuto e correttamente deciso dalla Corte (cf. ff. 112, 131
- e tel. Sezione Appello). L'attore ha escluso, con riferimento
- anche alla Convenzione Europea di arresto e prigione
- del 1959 (ratificata con la L. n. 215/1961) ed alle ampie deboleggio
- della richiesta di rogatoria avanzata dal P.M. di Colonia
- detta alle Autorità germaniche nulla è, comunque, la
- inattendibilità degli atti compiuti a Colonia che la Corte, per
- quanto qui interessa, non ha mai ricondotto nelle previ-
- ne dell'art. 213 C.P.P. Mentre ha rilevato la insussistenza del
- le nullità per questo giuramento in ordine alla ricogni-
- zione effettuata nel carcere di Sollicciano dal Nara, cor-
- rettamente richiamandosi al principio della tassatività
- delle cause di nullità enunciato nell'art. 177 C.P.P., co-
- munque, a quei regolatori delle nullità relative fissati:

Salvo

dagli artt. 182 e 183 C.P. - donde l'impossibilità di riesaminare l'eccezione nullità, anche a volerne ammettere in via di mera ipotesi la configurazione, non rientrando la stessa nel uno dei dieci nullità assolute previste dall'art. 179 C.P.

Ma procedendo alla distinzione degli interposti ricorsi riconosce il Collegio l'infondatezza dei motivi formulati dalla difesa del Paese avverso le ordinanze 17 dicembre 1993 e gennaio 1994, specificamente infondate dal ricorrente, che coinvolgono, in una valutazione complessivamente negativa e di comune interesse per entrambi gli infurati, la statuizione di merito concernente la confermata responsabilità dei prevetti. Trattasi di misagine da condurre in via necessariamente preliminare riferendosi la stessa, soprattutto per quel che attiene alla benegata astensione dell'esperimento giudiziale, alla completezza della prova. E' pertanto di una indagine finalizzata all'accertamento di eventuali menomazioni del diritto degli infurati di difendersi, appunto, provando la astinità infondatezza di quanto contro di loro versato attraverso le indicazioni del testo Nòba, che dell'intero processo costituiscono certamente un elemento fondamentale e che, appunto, entrambe le difese hanno attaccato cercando di vanificare nel contenuto.

Orbene l'esperimento giudiziale, che nell'attuale Codice di procedura Penale ha una collocazione autonoma nel Capitolo de-

dicato ai mezzi di prova tipici rispetto a quanto previsto in quello pre vigente ove seiva disciplinato unicamente alle istrizioni giudiziali, consiste, come praticamente definito in dottrina, "nel controllo sperimentale mediante riproduzione del reato come, secondo la descrizione dell'imputato o di altri o la sufficienza del magistrato, è avvenuto in fatto relativo alla imputazione (esenzione del reato o di una sua parte ovvero di una circostanza) o relativo alla prova (possibilità che un testimone abbia veduto commettere il reato in determinate condizioni di tempo e di luogo)". ^{Per cui} Sarebbe esso va disposto solo quando sia fattibile riprodurre sperimentalmente il fatto nelle condizioni quali si afferma o si ritiene essere avvenuto, così come correttamente appurandosi, in coerenza a quanto già ritenuto da questa Suprema Corte (cf. Seg. II, 10.5.1984, Curato) dai giudici di Appello, che, nell'informare il problema, si sono rappresentati tale esigenza individuandola alla stregua di una condizione essenziale, la cui mancanza renderebbe, infatti, del tutto inutile se non addirittura fuorviante ai fini dei giudizi l'effettuata verifica. Sicché risulta correttamente inteso l'"inciso "per quanto è possibile" inserito nel ~~nuovo~~ codice comunale dell'art. 408 C.R.P., che riproduce nella sua integralità la formula adottata nell'art. 312, 2° c, del pre vigente Codice di rito penale, in quanto con esso si rappresenta la stessa ragion d'essere.

Baldassari

dell'istituto, cioè - se nella rioreanza della predetta condizione, può offrire un contributo affidabile per l'accertamento della verità reale. Sicché la infottilità della ricostruzione del fatto o della circostanza in termini di totale idoneità rispetto a quelle i seminiciati: dati di riferimento differenti, interdice la fattibilità del controllo sperimentale non tenendo distorsione una operazione di cui prevedibilmente già se ne conosca la inaffidabilità del risultato come mezzo di prova.

In sostanza l'inciso in oggetto è, per sé, indicativo dell'universo naturalmente posto in materia di acquisizione delle prove al potere discrezionale del magistrato procedente, che potrà ordinare l'esperimento giudiziale solo quando, considerata a sua distinzione, gli sia fottibile modellarlo "con la massima fedeltà alle linee in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto". Si tratta quindi di una eventualità di non facile accadimento e di non sicura affidabilità come già ritenuto dal legislatore nel 1930, che nella relazione al progetto di Codice di procedura penale (f. l. 62), considerava l'esperimento giudiziale "come un mezzo di indagine, che, se talvolta può essere utile, non è mai indiscutibile", perché per quelle indiscutibili ragioni e per quelle comuniuali difficoltà che, rendendone problematico l'espletamento e un garantimento sue fisioni dell'attendibilità il risultato, infossagno nel-

l'ultimo la mattina canicola. Giuramente avvertita nella
scie dalla forte di vento, che contrariamente al superficiale
e quanto si è precedentemente registrato la sussistenza di una
evidenza obiettiva incertezza sulla base di tattuazioni
dati di valutazione, quale la generica indicazione della ve-
locità dell'auto del Navra che solo ad una approssimativa
lettura delle di lui dichiarazioni, può ritenersi determinata
in un valore costante, estendosi, invece, il predetto richia-
mato ad una media calcolata in relazione al viaggio
inteso nella sua intreccia. Dunque l'impossibilità di stabil-
lire con esattezza le velocità di marcia osservata dal N.
va nel tratto di strada che qui interessa, isolandole dalla
media dichiarata, tanto più che il predetto in que momenti
non l'aveva di certo verificata "neanche con uno squas-
do al tacchino, feretò intento a guardare - come pur
tralasciato precisato in decenza - quanto avveniva sul
la strada, senza neppure rendersi conto delle effettive
drammatiche connotazioni della vicenda. Inizialmen-
te scambiata per un incidente stradale, effettuato
per un evento che, come è dato di comune esperienza,
riduce l'occasionale spettatore che si trovi alla guida
di un veicolo a rallentamenti piuttosto che ad accelera-
zioni. Una velocità non calcolabile con la necessaria preci-
sione per costituire utile dato di riferimento ai fini di
qui all'art. 218 c.p.p. in considerazione anche dello studio -

Blakley

po altiplanimetria molto varia della strada in borgo e di quello segnatamente curvilineo del a strada stessa prima dell'inizio del tratto rettilineo in cui era stata comminata l'aggressione, che fu evidentemente in otto una modulazione della velocità di marcia da parte del Nava, costretto ad adeguarla alle caratteristiche della strada da percorrere avrebbe in funzione del precario assetto della sua vettura. Sicché, a ragione, è stata esclusa dalla Corte la possibilità di disporre il richiesto esperimento giudiziale, alla cui effettuazione si opposeva, nondimeno, la indisponibilità di ulteriori elementi necessari al fine della riproduzione sperimentale del fatto, tenutossi dopo la velocità di movimento dell'uomo armato che scaricava il guanto - rai e non risultando apprezzati con assoluta esattezza i tempi di percezione del Nava, che di per sé, costituiscono valore non uniforme per tutti gli individui cui concorrono per la loro eventuale determinazione una pluralità di variabili.

Ma come giustamente rilevato dalla Corte, con motivazione che va senza altro condiziona ferde fondata in fatto e in diritto, all'includibile quanto di fondo concerne la possibilità per il Nava di percepire dettagliatamente la scena poi descritta alla polizia, era possibile dare esauriente risposta con mezzi diversi dall'esperimento giudiziale obiettivamente non praticabile nella specie, potendo fornire lo stesso, se espletato nelle suddette condizioni, solo "dati inesatti".

ti con mera apparenza di precisione tecnica". E, cioè, ricorren-

- do ad altri più affidabili mezzi di prova quali, al punto, la ispezione dei luoghi e la finizia. Effettuato i mezzi che lo stesso legisla-
- tore del 1930 considerava valide alternative all'esperimento
- giudiziale, come esplicitamente riconosciuto nella summa-
- fisionata relazione al progetto preliminare.
- Donde l'inconclusenza delle accuse formulate dalla
- difesa nel caso di aver la Corte, in effetti, ignorato il problema
- lasciandolo sostanzialmente insoluto o, peggio, affidando
- ne la soluzione a mere suffissioni o ad astratte ricostruzio-
- ni del fatto, in quanto con i mezzi di prova in concreto esiste-
- niti è stata acquisita una massa di dati certi e verificati
- che, interpretati in forza di dati di comune esperienza, han-
- no consentito di ritenere come "largamente possibile"
- che il Nava abbia visto quanto ha narrato".

Va, poi, aggiunto, come sia ritenuto da questa suprema

Corte, seppur in una certa decisione ma in assoluto

esenzia allo spirito ed alle finalità della normativa in

oggetto, che se anche l'ispezione dei luoghi "è atto statico,"

"diretto" ad accertare lo stato delle cose senza mettere in

movimento cose o persone", mentre "l'esperimento giudi-

ziale è atto dinamico, che importa la riproduzione di un

fatto o di un fenomeno" deve considerarsi "sostan-

zialmente atto di esperimento giudiziale quello con

cui il giudice proceda - come qui avvenuto - ad ispezione

Baldassarri

dei luoghi per accertare mediante opportune verifiche e controlli se un fatto fatto essere avvenuto nei modi descritti testi" (cf. Cass. 8.7.1932).

Quindi, anche sotto tale profilo la statuizione di regetto della richiesta di esperimento giudiziale risulta inenegrabile non avendo influito alcuna menomazione dei diritti di difesa delle infondate Pache, che ha potuto, nivee, eventualmente con pienezza di contenuto nell'ambito del giudizio di appello caratterizzato, peraltro, dalla rinnovazione del dibattimento, disposte con responsabile larghezza dalla Corte proprio per approfondire ogni questione etica così sfoggia quanto legittimamente richiesto dalla difesa. Con esclusione solo di ciò che risultava inutile e fuorviante in base ad una motivata valutazione dell'elementale probatoria in atti, tenendo conto (come richiesto dall'art. 603 c.p.c. a proposito della rinnovazione del dibattimento) proprio della eccezionalità dell'istituto, doveva essere ristretta a ciò che risultava effettivamente necessario e possibile ai fini del giudizio. Il che consente anche di escludere la denunciata violazione dell'art. 606, lett. d, c.p.c., che prevede una sorta di "error in processu" rariabilice solo quando la prova richiesta e non ammessa confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della sentenza risulti tale che, se esposta, avrebbe

- le potuto sicuramente determinare una diversa decisione.
- Sicché la valutazione in ordine alla genericità della prova deve essere confrontata accertando se i fatti indicati dalla parte istante siano tali da infondere le ragioni poste a base del convincimento del giudice. Sondalo ~~sussintesa~~ necessaria sussintesa di una situazione di certezza che non è dato ravvisare nella specie corredandosi la sindicataria chiesta alle varie opinioni ed alle genuine aspettative del richiedente, etc. infatti, nelle esprimere, si è limitato alla semplice contestazione delle valutazioni effettuate dalla Corte al riguardo, efferatamente, a 5 conclusioni che, all'esito della rinnovata istruzione di battimento, sono state categoricamente smentite.
- A varie diverse conclusioni deve pervenire, in ordine alle censure formulate dalla difesa del ricorrente Pace, per altro in termini di evidente genericità, contro l'ordinanza 28 del 9 marzo 1994 con la quale la Corte ha rigettato le istanze di riandamento dei collaboranti Scimmi e Benvenuto avanzate al fine di contestarne le dichiarazioni circa il numero e le indicazioni relative agli ex-lettori dell'omicidio del giudice Liratino alla luce delle acquisizioni probatorie della udienza del 25 febbraio 1994, ponendosi: "le dichiarazioni del maresciallo Tacoviello, del ufficiale Vinti e dell'ispettore Pincipe e, quindi, per far precisare dai predetti i motivi che li

Pd-cm

avevano indotti a rendere dichiarazioni non conformi al vero".

E' infatti, risulta ampiamente giustificata la censurata statuizione di rigetto ove si consideri che la Corte, pur con riferimento alla suindicata ordinanza che definiva "influenti e di incerto contenuto" le prove entrate, ha dimostrato la nessuna rilevanza ai fini del giudizio delle "acquisizioni" suddette. Su quanto il Vinti doveva aver necessariamente visto un'auto diversa da quella usata dagli assassini in fuga, come risultava da una serie di convergenti risultanze analiticamente considerate, di cui in precedenza è stata fatta menzione, il maresciallo Tacoviello si era limitato ad informare gli inquirenti di quanto appreso dal Vinti; nulla saendo di scienza propria, mentre l'ispettore Principe, nel descrivere le condizioni dell'"Fiat Uno" incendiata dai malviventi nei pressi del "bevaiio Petrusa" in contrada Gasena, aveva solo precisato che l'auto presentava una anomalia attiva a carico dello sportello anteriore di destra, effettuato, ma danno talmente leggero che, di per sé, non avrebbe potuto impedire la chiusura, tanto che l'auto era stata trovata con gli sportelli chiusi.

Sicché la Corte nulla di nuovo o di diverso avrebbe fatto o dovuto contestare allo Scomparso al Benvenuto in ordine al numero dei malviventi che avevano pre-

so parte al mortale agguato non risultando in alcun reo
o accreditata la tesi difensiva che limitava a tre soli uomini
in il gruppo di fuoco impegnato una spietata eliminazione
ne del giovane magistrato.
Mentre se l'aveva immotivata risulta la ulteriore dogma
di avanzata dalla difesa circa la non audizione del ma-
resciallo dei carabinieri Conocello, che avrebbe dovuto referi-
re di aver incontrato il Pace, l'Amico ed il Pizzangaro
nel gennaio e non nel settembre del 1990 "come falsamente dichiarato dai pentiti", non potendo quest'incontro
escluderne altri, tanto più che secondo il Benvenuto
neppure si sarebbe trattato di un sottufficiale dell'Arma
ma di un graduato della polizia mentre lo Sceriffo
ha fatto riferimento ad un semplice carabiniere che i
malviventi avrebbero evitato di incontrare nella stazio-
ne ferroviaria di Cannicattì dopo averlo tempestivamente
avvistato, avuto lo stesso prestato servizio a Palma
di Montechiaro ed essere, quindi, in grado di ricorda-
re quanto meno il Pace.

Va aggiunto a riscontro della fondatezza della statu-
zione di rigetto che la Corte operando in regime di dibattimen-
to parzialmente rinnovato avrebbe dovuto accettare sol-
tanto prove assolutamente e comprovatamente vidi-
ficiabili per la decisione e non certo quelle che già es-
sultavano di nessuna ~~probabilità~~ o, quanto meno, di

Armento

dubbia rilevanza ai fini del giudizio -

Ma come già rilegato neppure le censure deputate dalla difesa
del ricorrente Pace nei motivi più specificamente concorrenti:
il merito dell'infingente decisione risultano fondate
non ricorrendo le violazioni di legge ed i vizi di motivazio-
ne all'uso denunciati. Al riguardo, non può che escluder-
si ma riesame in punto di fatto delle singole risultanze
processuali che secondo la Corte suffragano l'accusa for-
mulata a carico del pretesto e del coimputato, cui sono
essenzialmente finalizzate le deduzioni critiche del ri-
corrente, essendo sottratti al sindacato di ~~legge~~ questo
giudice di legittimità alla stregua della normativa rife-
nte agli accertamenti e le valutazioni cui il giudice di me-
rito sia perverto all'esito della verifica di tutto il ma-
teriale probatorio acquisito se corretti, come è dato vision-
are nella specie, da motivazione esente da errori o fro-
gividiici. Siccome sono intese nel presente giudizio le
censure di illoperità e di mancanza di motivazione, pure
formulate nell'interesse gravante, sol' perché le argo-
mentazioni e le valutazioni deputate nella tenuenza di
merito a fondamento della adottata statuizione contra-
stino con l'assunto difensivo che prospetta una differente
ricostruzione o un divergente apprezzamento dei fatti,
in quanto tra i motivi deducibili in sede di legittimità
non possono rientrare le cennate censure, fondate,

appunto, su dette personali progettazioni del denunciante, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice di merito - Dovendo, infatti, quello di legittimità contenere il suo intervento, conformemente alle sue competenze istituzionali, al controllo estrinseco della coerenza, della congruenza e della correttezza logico-fimistica della motivazione del provvedimento impugnato. Dal cui testo, a norma dell'art. 606, c. 1º lett. E, C.P.P., ormai correttamente richiamato dal ricorrente, devono risultare le susette carenze nelle quali si sostanziano i corrispondenti vizi affezzabili nel giudizio di Cassazione.

Orbene tutte le argomentazioni formulate nel ricorso del Pace contro le dichiarazioni esse ed i riconoscimenti effettuati dal Nava nello arco dell'intero giudizio non possono trovarsi accoglienza in questa sede non raccapponati i vizi di motivazione e le violazioni di legge ipotizzati dal ricorrente a carico dell'impugnata sentenza, nella quale la condotta tenuta dal Nava in tutte le manifestazioni in cui la stessa si è estrinseca risulta attentamente verificata sia sue piane formate della conformità a legge che su questo sostanziale della coerenza al reale svolgimento dei fatti, tranne, a ragione, se è stata ritenuta la valenza sul piano probatorio ai fini dell'accertamento della verità. In effetti con i deboli motivi, con i quali nulla di nuovo o di diverso è stato

Doddy

Dommiciato rispetto a quanto profosto in appello (il che conferisce un'inequivocabile connotazione di riammesso solto al ricorso sotto la specie della genuinità dei motivi per rifiuti) tanta degli stessi) si è rimproverato alla Corte di merito di aver accettato come prova le "sensazioni" avvertite dal Nava all'incontro con ed impressionata visione del Poco nei locali della polizia di Cosenza, dopo aver ignorato "la errata riconoscizione fotografica eseguita dal pentito la sera del 21 settembre 1990 alle ore 22 e 35 presso gli uffici della Questura di Agrigento, là dove il teste effettuò di riconoscere «con maggiore sicurezza» Paolo Aniello quale killer con la pistola in pugno cui atti di scavalcare il gravatare, senza nemmeno soffermarsi sulle chiare foto segnaletiche di Pace Donemu". Ma tale protestazione critica risulta comunque formulata sin nella sua stessa impostazione in quanto la suindicata identificazione fotografica è stata presunta dalla difesa in termini di sostanziale certezza, come, cioè, l'espressione di un confronto e di una innata convinzione da parte del Nava, che, in realtà, non trovano riscontro in quanto realmente le procedure ^{Quando} be a dichiarare questa sera ^{Quando} aver visionato talune foto segnaletiche di alcuni pregiudicati della zona, tra cui quella dell'Aniello e tre fotografie riproducenti scene di vita di relazione in cui compariva anche l'Aniello.

s'era
osservato il N. reg. limitato a dire con riferimento al preetto
di aver notato e fissato in esse persone che potevano avere
una "qualità - negli uffici" (e non una "maggiore toller-
anza") con il quale venuto di testola. Per poi spontanea-
mente e categoricamente rimettersi, allorché negli uffici del
la polizia di Polonia aveva avuto la possibilità di vedere
dal vivo l'Avv. (ne pure consciuto di nome) prima
ancora ~~dell'avv.~~ del Pace, essendo stato reso conto dell'equivi-
coco in cui era ricorso. E quindi, seug'altro, involontario co-
me motivatamente ritenuto a commento della vicenda con-
siderata in tutti i suoi dettagli da parte della Corte in consi-
derazione della stessa genericità e della sostanziale carat-
teristica cui il Nava si era espresso, delle condizioni di stress
fisico e psichico nelle quali, al termine di una drammatica
giornata il preetto era venuto a trovarsi e della incon-
stabile diversità della visione dal vivo rispetto a quella fatta
in fotografie, coerentemente definite inesistente dal testo,
con un giustifico a ragione endirito dai giudici di me-
rito sulla base della comune esperienza. Dunque la in-
congruità della sedotta censura con la quale la difesa
ha cercato di rifrofonre, ma sempre con gli stessi accenti,
un problema già risolto in termini di concordanza e di razio-
nalità dai giudici di Appello. Ai quali neffure più tem-
perante contestarsi la valutazione sul piano probatorio del
riconoscimento del Pace effettuato dal Nava negli uffici.

Ag. ufficio

della polizia di Colonia confermando le "durezze" del.
lo stesso avvertite nel proprio intimo alla vista dirette del fer-
mato a ciò che la percezione di quest'immagine aveva evoca-
to in lui in forza di un articolato meccanismo memoria-
rio innestatosi e risoltosi nel giro di qualche istante.

In altri termini è inegabile, finché rientra nel bagaglio
delle comuni conoscenze ed è riconosciuto a livello scien-
tifico, che la visione di qualcosa o di qualcuno che abbia attratti
per le sue caratteristiche l'attenzione dello spettatore pos-
sia suscitare particolari risonanze emozionali nello
stesso nel momento in cui gli si riproponga direttamen-
te ed inaspettatamente, come si è di certo verificato per il
Nava, quando, senza alcun preavviso, ha rivisto il giovane
a suo tempo notato con la pistola in pugno del quale solo in
un secondo momento aveva appreso le tremente responsabi-
lità.

Né l'affidabilità dell'immediata rievocazione dell'immagi-
ne a suo tempo percepita e rivista nella figura del Pace
è smentita per l'errore inizialmente commesso dal Nava
in considerazione delle reali dimensioni dello stesso, struc-
turalmente enfatizzato dal ricorrente e delle cause che
ragionevolmente lo hanno determinato mentre proprio
la certezza dell'arenuta identificazione fissa del Pace da
parte del teste spiega la ragione per cui il predetto ricor-
rente in successivo momento la fotosegnalatica ar-

va finito per rinviasse in essa, nonostante la scarsa capaci-

- tà evocativa dell'immagine in essa riprodotta, le fattezze del
- l'individuo direttamente riconosciuto.
- Nessuna rilevanza sue piane della certezza e, quindi,
- della legittimità della motivazione riveste, poi, la ques-
- ta considerazione in sostanza della notizia del preteso
- mancinoso del Pace che, secondo la difesa deve ricorre-
- re anche, invece, "Condannato e fuorviato pesantemen-
- te la C.S. riconoscione delle sera del 5 ottobre" a Colonia
- nel senso che, essendo due i fiorani da riconoscere e
- non essendo l'Auris mancino, era gioco forza identificare
- nel Pace quello considerato tale, in quanto, come precisato
- in entrambe le sentenze di merito, fu del tutto casuale
- e non contestuale il riconoscimento del Pace da parte
- del Nava, giunto, infatti, a Colonia per procedere alla even-
- tuale identificazione del Quirico nel frattempo ritrac-
- liato e fermato a specifica richiesta dell'autorità giudi-
- zatoria italiana. Mentre la sindacata Condizione di man-
- cinoso non risulta, comunque, considerata ai fini del
- la identificazione dei due fermati avvenuta ad opera
- del Nava a diversi livelli di certezza e sulla base della
- confessione finita dell'uno (Auris) e, soprattutto, delle
- sommazioni fisionomiche dell'altro (Pace).
- Dalle l'inconcludenza del rilievo formulato dalla di-
- fesa non essendo tenuta la Corte a motivare anche in

Sabatini

13

ordine a circostanze prive di qualsiasi valenza ai fini dell'accertamento della verità.

Del pari infondata deve ritenersi poi la ulteriore censura formulata dalla difesa dell'accusato per cui la Corte aveva omesso l'esame delle dichiarazioni dibattimentali del capitano Pantolfi che aveva manifestato "le sue perfezioni nel momento in cui gli ufficiali della polizia dello Stato avevano ordinato di mostrare il Pace al teste", risultando dette riserve innemericvoli di specifica considerazione in sede di fridizio ma volta riconosciuta dalla Corte la piena legittimità dell'iniziativa adottata in que frangente dagli inquirenti tedeschi in relazione all'ampia richiesta della commissione rogatoria inviata loro dall'Italia ed in attuazione della normativa in materia di collaborazione internazionale contro la criminalità.

Ma la difesa del Pace ha criticato l'infognata sentenza con riferimento anche alla deposizione resa dae teste Heitor Kschinna assumendo che la Corte riconosceva come sostanziale riscontro dell'accusa" aveva mostrato di ignorare il contenuto" lavoro il preetto aveva precisato di conoscere "se e come" il Pace e l'Amico avessero partecipato all'omicidio del fridizio livatino. In realtà tale censura trova convincente smentita nella motivazione dell'ingognata sentenza nella quale la Corte, dopo aver riportato l'intera deposizione dello Kschinna, correttamente in-

postandola nella previsione degli artt. 195, c. 1° e 192, c. 3 l. p.p.
l'ha razionalmente interpretata chiarendone le reticenze e
svelandone le ambiguità - così dimostrandosi come, in ef-
fetti, il Puzzangaro, con il quale il presunto aveva colloqui-
to insieme allo Sceriffo il 31 ottobre 1890, ti fosse in realtà
richiamato al Pace ed all'Accusa, nel momento in cui far-
lendo degli assassini del Giudice Livatino aveva afferma-
to con riferimento alla stampa locale che dopo l'arresto
di due dei responsabili del misfatto, nominativamente
^{nei giornali}
mentionate tre persone, affinità del Pace e dell'Accusa era
rimasta a piede libra in fermezza soltanto lui, che, pertan-
to, aveva necessità di non considerarsi per sfuggire alla giudi-
zia. Sicché la precisazione del teste non poteva essere inten-
sa come una dichiarazione discriminatoria a favore del
Pace e dell'Accusa e, quindi, a livello di suscettibilità di
quanto appreso da uno dei presunti colpevoli, andando, nre-
ce, interpretata, secondo quanto desumibile dalla sentenza
di affitto, come l'interessata attestazione della personalità
scovatezza del fatto stesso da parte del teste, semmai preve-
nuta di protestare pubblicamente la sua totale estraneità
alla tragica vicenda.

Né è dato rarrisicare a carico dell'interrogata sentenza
i vizi ulteriormente denunciati quali altrettante viola-
zioni della legge processuale dalla difesa del Pace, che, con
riferimento alle dichiarazioni rese dai "feriti" Sceriffo

Rambury

e Benvenuto in ordine al numero dei partecipanti all'omicidio ha scritto la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte, dopo aver contato in tenuta una mens di quattro o cinque esecutori in avendo aumentato il numero nelle conclusioni portandolo a non meno di cinque o sei.

E ciò, nonostante la prova acquista agli atti in forza delle dichiarazioni dei testi Marchica, Vinti e Facovello, che il gruppo di fuoco da cui era stato atteso, aggredito ed assassinato il giudice Liveratore era formato intre solo elementi. In effetti proprio la già rilevata infondatezza dell'affinito della difesa, basato su deposizioni (come quelle del Marchica, del Vinti e dello Facovello) che non risolvono la questione del numero degli esecutori materiali dell'omicidio nel senso voluto dalla stessa facendo venir meno il dato di riferimento cui si ancorava il suo discorso critico, porta ad escludere ogni conclusione delle cause come sopra formulate. Che, peraltro, per quanto concerne la tesi di Pace profetizzano un falso problema in quanto già con le dichiarazioni precise, reiterate e riscontrate resse dal Nara il coinvolgimento del presotto nella vicenda e le connesse responsabilità risultano con certezza affinate e definite, mentre né il Benvenuto né lo Schenck (dopo le telefonate da quest'ultimo fatte nel giudizio di affatto) hanno posto in discussione la partecipazione attiva dell'infu-

tato al misfatto.

- Vi è, tenuta, da aggiungere che, così come progettata, neppure
- è configurabile la contraddittorietà della istruttazione che, qua-
- le rigio affrattabile in sede di legittimità, si realizza quando
- le ragioni logico-primitive che fanno da supporto alla deci-
- sione siano reciprocamente confliggenti nel senso che si
- elidono o si rendono incenziabili a vicenda ovvero, quan-
- do si verifica disarmonia tra la parte motivativa e quella di-
- spettiva della sentenza. Effettanto in situazioni procu-
- riali non verificarsi nella specie e, comunque, in relazio-
- ne ad una problematica di non immediato interesse ai
- fini del presente giudizio in quanto proprio in forza delle
- prove raccolte a carico del Piacere deve considerarsi totau-
- fiormente influente in ordine alla posizione ed alla
- responsabilità; se preveduto il problema relativo all'accu-
- tanamento dell'esito numero dei malviventi che partecip-
- parono la mattina del 21 settembre 1990 al mortale ag-
- grato contro il magistrato. Mentre la curvata dire-
- tappa neppure offre argomento di valutazione negativa
- riguardo alle dichiarazioni dello Schenubi e del Ben-
- vento, intese esse loro intrezzo e omosessualità, ove si
- consideri che il primo lo riferito quanto saputo da al-
- tri circa le usualità executive dell'infame omicidio
- e che il secondo, in quanto a sua volta coinvolto nel
- crimine, può aver tacito o modificato taluni punti.

Stefano

lani che direttamente lo concernevano, dicendo per il resto : la verità, come è, s'altroonde, desumibile dalla sua decisione. Scontri specificamente evidenziati e razionalmente comunitati dalla Corte in sentenza -

Neppure è dato ravvisare la manifesta contraddittorietà della motivazione denunciata dalla difesa nel quinto motivo di ricorso in ordine all'alibi prodotto dae Pace che la Corte ha ritenuto completamente fallito ed, anzi, caparbiamente preordinato dal presetto al fine di sfuggire alla sua responsabilità e che, a suo gridisca, ha costituito, nella, ascertata sua valenza negativa, elemento ulteriore di conferma della di lui colpevolezza.

Al riguardo va preliminarmente precisato che la contraddittorietà della motivazione può farsi valere quale rigo di legittimità sol quando si risolva, conformemente alla rigorosa previsione dell'art. 606, l.c.-E, C.R.P., in una ipotesi di manifesta irrazionalità della stessa, risultante dal testo del provvedimento infranguto. E quindi, in truffazioni di certo non ravvisabili allorquando la presenza ~~inconsistente~~ contraddittorietà si fondi sulla profetazione di una diversa e per il ricorrente più favorevole, valutazione degli atti processuali, di cui andrebbe fatta, effettuata la ri lettura con conseguente, non eausentata invasione della sfera di competenza del giudice di mezzo da parte di quello di legittimità -

Ma nella specie, pur prescinduendo dai sindacati profesi di
- inammissibilità del motivo ne va, comunque, rilevata
- l'infondatezza fin nella sua infotazione la dove la
- difesa ha affermato che all'alibi profosto dal Pace avrà
- va, invece, riconosciuta forza probante perché "non smentita
- to da alcuno". Così trascurando di rilevare che l'alibi
- in tanto può produrre efficacia liberatoria in favore di
- chi lo allega in quanto risultati sicuramente accertati
- nella sua storia. Specialmente quando esso conve-
- sta in una generica affermazione, effettuata nella
- indicazione di fatti e circostanze, che, in difetto di spez-
- zificazioni e di riscontri, nessuno sarebbe in grado di contraddi-
- dire.

In realtà il Pace, pur avendo sostenuto di essere reca-
- to a Monaco di Baviera e di avervi soggiornato con
- l'Ausio per un non breve periodo di tempo (una ~~grande~~-
- linea di giorni circa) a cavallo del 21 settembre 1990 non
- ha indicato alcun elemento che consentisse di ricostrui-
- re i suoi movimenti, di conoscere le sue soste, di riscon-
- trare le ragioni del preteso viaggio e di verificare la ef-
- fettività dell'assente permanenza in città. Dovde la
- evidente inconcludenza dell'assunto difensivo che, già
- smentito dalle iniziali dichiarazioni del coimputato Ausi-
- eo non ha trovato conferma neppure indiretta nelle testi-
- monianze della Anas, della Tegtmeyer e del Manfanello.

Primo punto

Nessuno dei quali è stato, infatti, in grado di attestare la verificazione di quel fantomatico viaggio e di quella affermata permanenza in altra città della Germania ma solo di riferire che l'infuntato, come dallo stesso fantomaticamente preavvisato, era rimasto assente dal luogo di abituale residenza proprio nel periodo che qui interessa e, quindi, anche nel giorno in cui un teste assolutamente attendibile perché riscontrato in ogni sua affermazione, come il Nava, aveva avuto la ventura di vederlo tra gli assistiti del giudice libatino in procinto di mettere a morte la vittima designata.

Va, peraltro, rilevato che il riesame delle suindicate difesioni sostanzialmente proposte dal ricorrente oltre che non consentito in sede di giudizio di legittimità a tesi decise art. 606, c. 1º let. E, C.P.P., non aggiungerebbe altro a quanto ritenuto al riguardo dalla Corte di merito, le cui valutazioni risultano razionalmente conseguenti alle premesse in fatto come sopra ricordate e che si riscontrano nei principi che, con orientamento uniforme, sono stati elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Per cui se è vero che l'infuntato non è tenuto a dire la verità, è altrettanto vero che il giudice può desumere, dal mandato cui lo stesso è riverso per sottrarsi alle sue responsabilità, elementi di prova dall'esame al quale il pretesto si è fatto posto ex art. 208 l.P.P.e, comunque, di convincimento dalle dichi-

ragioni spontanee da lui resse ai sensi dell'art. 1494 c. P.P., non
frattutto quando esse fanno riferimento a dichiarazioni
o a circostanze che dell'assunto difensivo dovrebbero esistere
e conferma ma che, al contrario, non offrono, come nel pre-
sente processo, alcun utile contributo al ~~caso~~ riquadro,
prestandosi, semmai, ad interpretazioni del tutto negative
per chi le allega.

Ne risulta censurabile l'infognata sentenza per mancan-
za di motivazione, come denunciato dalla difesa sempre
nel quinto motivo di ricorso, in ordine a circostanze ritenute
sostanzialmente discriminante a favore dell'autista
che presentatosi agli agenti nel corso della effettuata per-
quisizione domiciliare avrebbe così attestato la sua estrac-
tività alla vicenda (non essendo tenuta la Corte a soffer-
marsi sui risultati processuali più di effettivi valen-
ti ai fini della decisione. Ove si consideri, infatti, che necessarie
dovessero stare l'albergo perquisita dalle guardie alleof-
friava anche l'Autoro il quale figurava come l'uomo ri-
cercato dalla polizia e soprattutto il Pace solo manteneva
da un comportamento non sospetto e, comunque, positivo
poteva sperare di sfuggire, almeno per il momento, a pre-
giudizi evoli coinvolgimenti nell'indagine, risulta eviden-
te la obiettiva trascurabilità della suddetta circostanza,
che, di per sé, neppure autorizza la formulazione di ragione-
voli dubbi in favore del Pace a fronte delle informate comperte

Isidoro

di prove raccolte a suo carico.

Mentre va esclusa ogni fondatezza anche alla accusa di "re-venzione" ai danni degli imputati che, secondo la difesa troverebbe conferma nella "richiesta di accertamento di soggetto in permanenza di Amico Paolo, violata la stessa mattina del 21 settembre 1990, parecchie ore prima della c.d. riconosciu-
ne fotografica delle ore 22 e 35 in Questura", dove al Nava si era mostrata la foto di un soggetto già ricercato; non per-
standosi la circostanza tutt'ettra, se riportata al reale svolgi-
mento rei fatti, a tale distorta interpretazione. In quanto
la verifica tempestivamente richiesta all'autorità genna-
viva rientrava nell'ambito strettissimo quale la polizia
aveva impostato le prime indagini, indirizzate, a raga-
re, verso gli ambienti mafiosi e nei confronti dei malavi-
tati locali in considerazione della personalità della vitti-
ma, delle attività svolte e dell'intransigente integrità profu-
so dalla stessa nelle articolamento delle sue funzioni e delle
probabili motivazioni che il misfatto poteva avere.

Come, finalmente, esplicitamente chiarito dal P.M. nella estati-
zione introduttiva, letta nei gridigli di primo grado (ripor-
tata nell'infuragnata sentenza), in cui dava, appunto, atto
che le indagini arrivate nella quasi immediatezza del fat-
to si erano rivolte nei confronti di coloro che (come l'Ami-
co e i suoi accoliti, tra cui il Pice) si riteneva fossero "Kleen
affiliati ad una organizzazione mafiosa operante nel

Comme di Palma di Monachiano" e come risulta, per altro, confermato dalla individuazione della causale dell'omicidio che i friderici di merito hanno fatto con certezza attribuire a quegli stessi ambienti di circostanze mafiose verso i quali gli inquirenti avevano mosso i primi fastidiose indagini aff pena avviate.

Il che mentre esclude la fattibilità di poter progettare, anche in via del tutto astratta, l'ipotesi di una indagine preconfezionata e di un responsabile presenziato consente di disattendere con fermezza le censure rettate in materia dalla difesa non essendo tenuta la Corte ad arrivare uno specifico approfondimento in ordine ad un fatto che, di per sé, non autorizzava dubbi o riserve di alcuna fermezza e che trovava convincente spiegazione in quanto già coerentemente riportato e razionalmente comunitato in sentenza sulla base di dati ufficiali (ef. ff. 32, 294 e segg. decima pag. al fuoco).

Ma rileva il Collegio l'infondatezza anche se scorso proposto dall'avv. in cui risultano accentuati rispetto a quello presentato dal coimputato Pace i già notati profili di inconciliabilità dei detti motivi, che, seppur introdotti sotto lo specie delle manifesta illusoria della motivazione, per lo più consistono in censure in frutto di fatto dell'uniformata sensenza - come quando in forza di

Melny

una discordante valutazione delle risultanze processuali: quando a quanto ritenuto con uniformità di giudizio dalle Corti di merito è stato, in realtà, richiesto il riesame delle risultanze stesse mediante considerazioni e rilevi finalizzati a verificare che non possono trovare spazi nella presente sede, attese le competenze istituzionali di questo giudice di legittimità. Un vizio, peraltro, quello della manifesta illecitità della motivazione che, dovendo risultare dal testo del provvedimento impegnato secondo la tassativa prescrizione dell'art. 606, c. 1 l.c. E. C.P.P., non può che attenere alla struttura logica dello stesso e, quindi, all'iter argomentativo seguito dal giudice di merito in ordine ai vari punti considerati in sentenza. Nel senso che a causa di tale vizio di ragionamento dovrebbe risultare la mancanza di netto logico tra le premesse in fatto e in diritto dalla quali il giudice si è mosso nel suo argomentare e le conclusioni cui è pervenuto ovvero la sussistenza di una condizione di effettivo contrasto tra ciò che dal giudice è affermato e "quei principi che presiedono al retto svolgimento di un processo, di una indagine, di un collegamento di dati, di una deduzione di conseguenze". Tuttavia lo stesso può ipotizzarsi solo a fronte di una situazione di concreto conflitto argomentativo o decisionale verificatosi e reavvistabile all'interno della motivazione -

Nella *fflci* (come già riportato) la difesa ha articolato il suo

discorso critico in chiave di assurta illoicità delle motivazioni attenuando, in particolare:

- che l'Amico era stato "introdotto nel processo" in base alla identificazione fotografica effettuata dal Nava la sera del 21 settembre 1990 ad Agrigento e denunciato a Colonia il successivo 5 ottobre;

- che lo stesso Nava, dopo quell'iniziale errore, aveva riconosciuto l'Amico nell'individuo che ti accompagnava con il killer con la pistola nel corso di una riconoscizione, che, per la tua singolarità, ti poneva fuori da sistema perché i riconoscimenti "ti fanno attraverso i volti e non mediante le scienze";

- che, infine, la Corte aveva razionalmente ignorato le prove che attestavano la presenza in Germania dell'Amico nel giorno del delitto mentre aveva attribuito significali riferimenti alle dichiarazioni dei collaboranti, che coinvolgevano la responsabilità del pentito nell'omicidio. Orbene nessuna delle tesi riportate ciascuna più ritenute fondate risultando bene strutturata sul piano della veracità e della ragionalità la motivazione dell'uniformata sentenza nella quale hanno trovato esauriente e corretta risposta tutti i temi d'indagine posti dal processo o evocati a suo tempo dagli affollanti.

E così a nulla rileva il suindicato riferimento alla identificazione fotografica di Agrigento avendo la Corte

Buccino - castro

razionalmente ridimensionato la valenza dell'errore che
 l'arresto caratterizzata sia sue piane prelatorie (attesa la
 comprovata precarietà delle condizioni pris - fitte sic. Nava,
 la stessa qualità del materiale fotografico da lui esamina-
 to e la spontaneità ed immediatizza della rettifica ex-
 quita di Colomia facti giorni dopo dal teste a seguito della
 visione diretta dell'Amico) sia in relazione alle cause del
 coinvolgimento dello stesso Amico, ben potendosi escludere
 sulla base di quanto precisato in sentenza dalla Corte
 che il preveduto era stato "introdotto nel processo" in base a
 quell'errore iniziale. Su quanto le indagini trattate su-
 bito dopo la segnalazione effettuata con corrispondente sen-
 to di Cittadis e con encomiabile coraggio dal Nava
 nell'immediatizza se fatto furono ripetute come
 già osservato - reso quegli ambienti della criminalità orga-
 nizzata dell'Agrigento, che, tecendo il più elementare criterio
 logico, potevano essere interessati alla soppressione del ma-
 gistrato e nei confronti di quegli individui, tra cui l'Amico
 (già segnalatoti per i suoi significativi trascorsi e per
 le sue accertate relazioni con detti ambienti), presun-
 ibilmente capaci di dare eccezione alle decisioni al-
 trore adottate. Tanto che l'attenzione sulla Questura di
 Agrigento si concentrò nei riguardi di coloro che da
 tempo si riteneva facessero forte di quegli di assassini
 farebbero anche all'estero e sempre pronti all'utilizzo.

nelle intese di una delle cause in lotta tra loro per la conquista del trono non aveva forza - la richiesta di accertamento in merito al soggiorno dell'Amico in fermaria avanzata con la dovole tempestività nella stessa mattinata del 21 settembre 1990 dalla polizia di Agrigento, cui si è richiamata la difesa del Pino per dimostrare esattamente l'effetto di quanto affermato da quella delle due cose e, cioè, che costui era stato "intravolto" nel processo perché fin dall'inizio nel mirino degli inquirenti e, quindi, indipendentemente dalle indicazioni fornite dal Nava, consentire di ritenere che le indagini furono infestate dagli inquirenti su di un ampio ventaglio di ipotesi che implicava la verità in Italia e, se del caso, all'estero delle postazioni di tipo teorica presunibilmente avere interesse o essere, comunque, interessato alla eliminazione ^{di un magistrato} che aveva operato nel campo della prevenzione e della repressione penale.

Viene, quindi, a cavare proprio sul piano della colonna e della razionalità la prima curva su cui la difesa ha impostato il suo discorso critico, che un regge suffice con riferimento alla valutazione effettuata dalla Corte in ordine alla riconfessione eseguita dal Nava in persona ed l'Amico nel carcere di Sollicciano. Ove il pentito, dopo aver individuato nell'Amico per le "sue fattezze corporali", per il "suo modo di stare" e per "un complesso di elementi che caratterizzano ciascuna persona" il compagno del killer

Adelmo

con la pistola in fringuo a seguito di un'occasione dell'individuo
 lui volta diretta nei locali della polizia di Colonia, lo riconosceva,
 di nuovo, seppur collocato tra altri uomini anche es-
 si di caseo da motociclista, proprio per la sua complessione fisica -
 Orbene, diversamente da quanto affermato dalla difesa, la
 Corte non ha considerato detti riconoscimenti alla stregua
 di una prova certa a carico dell'accusato essendoti baci-
 tata ad affermare che ~~quei~~^{tali} elementi servivano "però, a non
 esclusione che egli fosse l'uomo ferito sulla strada". Così cor-
 rettamente apprezziamo quanto meno la valenza indi-
 gatoria, che non può negarsi nulla specie ben potendo contri-
 buire alla identificazione di una persona anziché individua-
 zioni concorrenti: le caratteristiche morfolofiche esse stesse
 che più distinguono dalle altre in base alla struttura schele-
 trica, allo sviluppo muscolare, alla statura, al grado di
 atleticità, al livello di magrezza, insomma, a tutta una
 serie di elementi concorrenti: la complessione dell'individuo
 che, come è dato di comune esperienza, possano preen-
 tare qualche utilità al riconoscimento. Non per nulla la scienza
 si richiama per le sue classificazioni antropologiche an-
 che a connotazioni del genere che, fra l'altro, nei binari in cui
 sono stati considerati dalla Corte ne furò rinvenuto al
 di fuori di utilizzazione in sede riconoscitiva nella
 disciplina attuale, un diversamente da quanto stabi-
 lito da queen oee previgente Codice di diritto penale -

Né è dato raccapricire la denunciata illecitità della motivazione in ordine alle valutazioni negative effettuate dalla Corte delle difensioni rese da Christiane Anas e da Salvatore Anno etc, se riguardate dall'angolo visuale indicato dalla difesa secondo la sua progettazione degli avvenimenti (con cui si profpone in realtà una diversa e non consentita rilettura in punto di fatto delle testimonianze stesse) acciunserebbero, invece, la prova della presenza in Germania dell'imputato nel giorno del delitto. In effetti la Corte ha incentrato il suo giudizio su di una circostanza obiettivamente determinante che, di per sé, vale ad affermare la portata assolutamente liberatoria di dette dichiarazioni in quanto la verificata impossibilità di stabilire con indiscutibile certezza se le telefonate fatte il 20 settembre 1990 dall'Anno alla Anas et al padre provengissero effettivamente da Monaco di Baviera o da altra località della Germania rende le stesse del tutto insignificanti ai fini del giudizio nel senso inteso da chi quelle testimonianze avra avuto.

Ma la Corte, nella corretta applicazione dei criteri statuti dalla legge in materia di valutazione delle prove e di formazione del libero convincimento del giudice, non si è limitata a considerare di per sé le suindicata dichiarazioni testimoniali, come in ultima analisi si pretenderebbe nell'interposto ricorso, ma le ha valutata

Arlethany

te nel più ampio contesto probatorio offerto dal processo
 razionalmente conclusivo delle analitica e completa
 motivazione formulata al riguardo (se tutto ignorata
 dalla difesa, da cui è stata inspiegabilmente denunciata
 la mancanza) che le telefonate riferite dai testi cor-
 rispondono ad un preordinato piano difensivo fina-
 lizzato, mediante la manipolazione della realtà, alla
 cofutura degli effetti. Spostamenti dell'infestato-
 L'accertato tentativo eseguito dall'Amico (e dopo il suo
 arresto operato da suoi enemmi) nei confronti della Quas
 per indurla a testimoniare in suo favore affermando,
 contrariamente al vero, di aver trascorso in sua compa-
 gnia a Leverkusen i giorni a Cavalli del 21 settembre 1990;
 la confessata disponibilità a mentire per scagionare il
 freddo manifestata da Carmelina Di Maria, fidanzata
 non ufficialmente dell'Amico, fronte a dichiarare, evi-
 dentemente su suggerimento di altri, di aver chiamato
 in quel giorno in Germania il giovane e di aver parlato
 con lui (cf. ff. 86 e 333); l'intesa stabilita dall'Amico con il fra-
 ore Salvatore per avallare la tesi della sua presenza in Ger-
 mania in quei giorni; la progressiva manovra di amici-
 namento all'alibi progettato dal Pace ad opera del pre-
 to, dopo che il magistrato teresino gli aveva partecipato la
 ferma distinzione della Quas che non aveva conferma-
 to il suo assunto ed il plateale mendacio riscontra-

to delle Corti di merito delle alibi che gli imputati, alla fine allineatisi tra di loro, avevano cercato di accreditare hanno, in effetti, consentito di valutare le sindicate telefonate in maniera diametralmente opposta a quella rivendicata loro dalla difesa, finendo per deporre, per ciò che in realtà significavano, non a favore ma contro gli imputati stessi. Sicché del tutto erroneamente è stata esclusa dalla difesa la possibilità di considerare le telefonate suddette quale " prova indotta ed indiretta ma efficace della presenza dell'Amico in Sicilia", concorrendo, invece, le stesse a dimostrare proprio detta situazione se intese, con la ragionalità, la completezza e la esigenza del motivo di giudizio usato dall'oste ucciso rifiutata sentenza.

Né vorrebbe ottenere come fatto dalla difesa che, serenamente l'Amico Diverse "antifriosamente indicato di telefonare da Monaco di Baviera" resterebbe impiegato il motivo per cui non si sarebbe giovato di tale antifriso al momento di giustificarsi in sede di interrogatorio", risultando dagli atti e in particolare dai comprovati tentativi, subornatori dal preetto compatti direttamente o per interposta persona esattamente il contrario di quanto affermato in ricorso. Mentre non rileva la ulteriore tesi sussurrata dalla difesa per cui la "mancata indicazione di luoghi e di date" in ordine all'assalto soggiorno in Monaco di Baviera non esibirebbe alcun ef-

Baldelli

fatto sul piano della prova raccolta a carico degli imputati es-
 sendo "formulabili ipotesi di spiegazioni alternative" già
 esposte nei motivi di appello e riprese presso in esame dalla
 Corte, ore 4. Consideri che la suuvolontata censura, nella giu-
 ricità della sua formulazione, non vale, di per sé, a dimo-
 strare la pretesa illogicità del giudizio all' ufficio espresso
 dalla Corte, che ha ancorato le sue valutazioni ad inconta-
 state sostegni di fatto e ad inconfondibili dati di comune
 esperienza. Essendo venimenti fuori della realtà la pote-
 sa di far crevere la totale e reciproca infallibilità o uia-
 fatta del Pace e dell'Amico di evocare il benesté minimo
 ricordo e di fornire qualsiasi riferimento al fine di
 riscontrare il comune attinto difensivo contestante la
 lunghezza del periodo dell'asserito soggiorno e l'urgen-
 za di disculparsi da mi accusant tanto grave e circostan-
 ziata come quella formulata a loro carico.
 Mentre neppure può essere scritto a dementita dell'infugua-
 ta sentenza la omessa motivazione in ordine alle ipotesi al-
 ternative prospettate dalla difesa (il cui generico riferimen-
 to a deduzioni proposte in altra sede e non specificamente
 riprodotte in quella attuale costituita, a sua volta, causa
 d'iammissibilità del motivo in cui la censura si sostanzia)
 non essendo tenuto il Giudice nel gravame a soffermar-
 si su qualsiasi questione o soluzione devolute al suo fili-
 dio dall'affellante ore, come uella specie, fossa ricever-

ne, a priori la natura di mera ipotesi dialettiche ed abbia già fornito con motivazione coerente e ragionale adeguata giustificazione del suo convincimento, della scelta operata e della decisione presa.

Quanto alla attendibilità dei "collaboranti" Schenibili e Benvenuto ritenuta dalla Corte sua contestata dalla difesa quale ultima argomentazione del ricorso proposto uccisione dell'Amico, rileva il Collegio la palese inammissibilità delle cause all'uso devotio, che, nel richiedere in sostanza una non consentita ricezione in punto di fatto di quanto dai prevedi dichiarato nei confronti degli imputati, si caratterizzano anche per la genericità della formulazione e, comunque, per la manifesta infondatezza del contenuto. La difesa ha quindi rifiutato, come inaffidabili, le dichiarazioni dello Schenibili limitandosi a richiamare il contrasto tra quelle reticenti esse date dallo stesso nel giudizio di primo grado e le dichiarazioni direttamente accusatorie così come anche dell'Amico fatte dal collaborante in questo di affitto a seguito della disposta rinnovazione del dibattimento, totalmente ignorando le giustificazioni fornite dal prevedi in ordine a tale sua iniziale condotta di cui la Corte ha riscontrato in una approfondita, esauriente e confessiva valutazione la sostanziale credibilità. Sicché aperto delle cause formulate dal ricorrente neppure risulta la motivazione con cui la Corte ha

Sollecitazione

illustrato quella verifica e ne ha valutato i risultati, che nel
 l'ottica del ricorso resta, infatti, immune da entite apprezzabile
 sul piano della legittimità ex art. 606, c. 1^o lett. E.
 P.P., ma direttamente una prova, di cui ha contestato in
 maniera del tutto aprioristica la valenza ed ha proposto la
 rilettura in chiave diversa.

Alle stesse conclusioni deve pervenire in ordine alle dichiarazioni resse dal Benremoto al quale la difesa ha negato ogni attendibilità riconoscendo che il presetto, in quanto emprendesse a sua volta nella criminosa vicenda, aveva parlato contro gli imputati nel presumibile tentativo di tenersi dietro le sue responsabilità addossandole ad altri. Ma anche tale tesi risulta priva di fondamento ove si consideri che la Corte, dopo aver impostata in corretti termini giuridici la verifica delle dichiarazioni resse dai collaboranti ed in particolare del Benremoto (per la sua posizione processuale) riconosco, sulla base di corretto orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che la inattendibilità delle dichiarazioni stesse non può esser ritenuta per il solo fatto della loro provenienza e, quindi, se le qualità o della posizione del dichiarante, si è data carico di una approfondita, estesa e circostanziata discussione di quanto dal presetto riferito tenuto, ben presente la collaborazione prestata e la sostanziale ammissione di sue responsabilità nel tragico fatto di sangue - Effettuato

di situazioni che, temperando l'interesse del Beccame-
to alla eventuale ristificazione del racconto, costituivano,
anche per le numerose conferme offerte riurenute all'esito
dell'attenta rilettura delle risultanze processuali, adeguata
garanzia in ordine alla credibilità del pentito. Nei con-
fronti del quale, infegnato in una sorta di collaborazione
con la giustizia a vasto raggio, che fu le sue dimensioni tra-
scende i limiti del gravissimo episodio oggetto del presente
processo, non poteva non operare come formidabile e attua-
tivo deterrente il pericolo di veder ricoverato per falsità e
reticenza i benefici già ottenuti con altra sentenza mediante
revisione della stessa a' sensi dell'art. 8 D.L. 81.5.1991, n. 152,
(convertito con modificazioni dalla L. 17.4.1991, n. 203). Il che ha
certamente costituito un efficace incentivo per il Beccame-
to a rappresentare anche in questa sede, in termini di sostan-
ziale verità e di apprezzabile precisione, la realtà degli avve-
nimenti compresa la individuazione di alcuni dei responsa-
bili del preditorio agguato e dell'esecrando omicidio. Anche
la, poi, rilevando le temibili reticenze del Beccame-
to in ordine alla sua posizione processuale, dovuotoli rite-
nere le stesse del tutto influenti ai fini della definizio-
ne del giudizio penale a suo carico, quale partecipe
dell'omicidio, anche perché l'accertata colpevolezza de-
gli attuali imputati non ha esaurito l'indagine in meri-
to alla identificazione di tutti i responsabili del suddetto reato.

Ad eccez.

Il ricorso dell'Avv. co., con il quale l'infugnata accusa è stata censurata solo in alcuni passaggi, ed i termini di "soltira infondatezza" se non addirittura di maneggiabilità dei deboli motivi non riuscì, quindi, a riscontrare l'esistenza degli assenti rifiuti di imputazione e, conseguentemente, a convincere che la forte aveva errato in fondo di giudizio: un avvocato neppure registrato il sostanziale bilanciamen-
to tra prove a favore e prove contrarie all'imputato che, secondo la difesa, avrebbe potuto cogliere ore avesse posto a confronto "i due gruppi di fatti di prova costituiti, l'uno, dalle testimonianze di Nava, Aquas, Salvatore Acciso e Recalbito e, l'altro, dalle dichiarazioni di Scherubin e Benvenuto", così rilevando che nessuna delle contrapposte positioni, affatto in equilibrio tra loro, era in grado di prevalere sull'altra.

Ma anche di tale assunto critico, qui richiamato solo per completezza di indagine, deve cogliersi la totale inconclu-
siva essendosi la difesa rifiutata ad una valutazione che neppure poteva essere impostata nel presente giudizio per la mancanza dei necessari presupposti, potendosi ipotiz-
zare l'eventualità del confronto soltanto tra situazioni di cui sia stata rigorosamente accertata la farsi, senza contrap-
posta, valenza probatoria e, quindi, l'intrinseca consistenza del dubbio che da tale inconciliabilità scaturisce - Effettanto in eventualità da escludere neanche specie pro-

~~6b~~

presso in forza delle incensurabili valutazioni effettuate dalla Corte di merito e dalle corrette omissioni cui la stessa è pervenuta dopo l'indagine di largo respiro condotta mediante la completa, analitica, razionale ricontrovalazione di tutte le risultanze processuali: a seguito reca quale è rimasta definitivamente provata la penale responsabilità dell'Avv. -

Entrambi i ricorsi vanno, pertanto, rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

I predetti sono altresì obbligati, sempre sotto le vincole della solidarietà, alla ^{in forse} rifusione ~~delle~~ costante parti civili delle spese delle stesse sostenute nel presente frado di cui si dispone che si liquidano in complessive \$ 8.289.000 di cui \$ 7.000.000 per onorario difensivo.

P.Q.N.

Ri: gli artt. 615 e 616 C.P.C.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ~~in~~ ^{per} favore delle parti civili al rimborso delle spese di giudizio da queste fatte nute che si liquidano in complessive \$ 8.289.000, di cui \$ 7.000.000 per onorario difensivo.

Roma 27 gennaio 1995

Le Consigliere relatore
Bonnefond et Cie

Il Procurante
Fiori Celio

Deposito in Cancelleria

II - 9 MAR. 1995

